

Codice A1813A

D.D. 18 luglio 2016, n. 1812

R.D. n 523/1904. Autorizzazione idraulica n 29/16 per la risistemazione della scala di rimonta pesci nel Torrente Germanasca, in Comune di Massello (TO). Richiedente: Micol Giancarlo.

In data 19/05/2016 prot. n° 22630 è stata registrata la domanda della Ditta Micol Giancarlo, (omissis), tesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la risistemazione della scala di rimonta pesci nel Torrente Germanasca, in Comune di Massello (TO).

L'istanza evidenzia che l'opera in oggetto fa parte di un manufatto più generale di derivazione idrica autorizzato dalla competente Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) al n° pr. 101/01, codice utenza TO796.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geom.Marco Rostan, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi, costituiti da una tavola unica comprendente estratto di mappa catastale in scala 1:1.000, inquadramento su CTR in scala 1:10.000, planimetrie in scala 1.200 dello stato di fatto e di progetto, planimetria di progetto di dettaglio in scala 1:100, sezioni longitudinali in asse relative alla scala di rimonta nella configurazione attuale e post-lavori, sezione trasversale a tutto alveo in scala 1:50 prima e dopo l'intervento.

Nel corso dell'istruttoria lo scrivente Ufficio ha ritenuto indispensabile chiedere un completamento della documentazione progettuale con nota prot. n° 25756 del 10/06/2016, a cui la Ditta Micol Giancarlo ha dato riscontro in data 27/06/2016 (ns. prot. di ricevimento n° 28092 del 28/06/2016).

La documentazione integrativa risulta così composta:

- Relazione tecnica per risistemazione di scala di risalita ittiofauna;
- Relazione idraulica per risistemazione di scala di risalita ittiofauna.

Altresì con la medesima lettera del 27/06/2016 la citata Ditta ha dimostrato l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

Dall'esame degli elaborati a disposizione si apprende che i lavori di risistemazione sono necessari per ridare all'opera piena funzionalità poiché lesionata in conseguenza delle piene del Torrente Germanasca dell'anno 2014, e risultano formalmente comandati dalla Città metropolitana di Torino come da verbale di accertamento prot. n° 67000/2015 e successive correlate comunicazioni (prot. n° 122707/CR del 3/09/2015; prot. n° 154241 del 30/10/2015; prot. n° 4500 del 15/01/2016) di cui questo Settore prende atto.

In estrema sintesi l'intervento consiste nel modificare e ripristinare la rampa mediante la realizzazione di nuove pareti laterali con materiale lapideo rinvenuto in loco, la posa di paratie in pietra di Luserna, il rifacimento del fondo dello sbocco di valle con pietrame (raccordo rampa alveo naturale), l'allungamento del manufatto per ridurre la pendenza e la pulizia a monte dell'opera di sbarramento in corrispondenza dello sbocco della rampa mediante rimozione di alcuni massi che hanno parzialmente ostruito la sezione della stessa. Il progettista conferma che la risistemazione della scala di rimonta non modifica il tracciato, la forma o il posizionamento plano-altimetrico della medesima rispetto a quanto autorizzato dalla Città metropolitana di Torino (n° pr. 101/01, codice utenza TO796).

Il Rende Noto dell'istanza è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Massello dal 15/06/2016 al 30/06/2016 e il referto di avvenuta pubblicazione, prot. comunale n° 1244 del 07/07/2016, ns. prot. di ricevimento n° 29716 del 07/07/2016, non segnala casi di osservazione od opposizione.

Considerato che il progetto di ripristino della scala di risalita è stato già esaminato dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino come risulta da nota prot. n° 4500 del 15/01/2016 rilasciata dal Servizio Risorse Idriche dello stesso Ente, e verificato con i funzionari del Servizio Tutela della Fauna e della Flora la rispondenza tra la tavola unica messa agli atti e quella consegnata allo Scrivente per i fini del RD n° 523/1904, non si ritiene indispensabile richiedere un ulteriore parere ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006 al predetto Servizio in ordine alla validità del manufatto in oggetto ai fini della tutela dell'ambiente acquatico.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- visto l'art. 37 della LR n° 16/1999 e la DGR n° 38-8849 del 26/05/2008;
- viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la LR n° 12/2004 e s.m.i. e il regolamento approvato con DPGR n° 14/R del 06/12/2004;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006 e le DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e DGR n° 75-2074 del 17/05/2011 e richiamata la nota prot. n° 4500 del 15/01/2016 del servizio Risorse Idriche della Città metropolitana di Torino;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, la Ditta Micol Giancarlo (omissis), ad eseguire l'intervento teso alla risistemazione della scala di rimonta pesci nel Torrente Germanasca, in Comune di Massello (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione al progetto può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i massi costituenti la scala di risalita devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, presentare struttura compatta, non geliva né lamellare, e avere volume comunque non inferiore a 0,17 mc e peso superiore a 415 Kg, inoltre l'intasamento con cls è concesso per lo stretto necessario al contatto tra i massi lasciando comunque i giunti scevri per la parte a vista;
3. è fatto divieto di asportare materiale litoide dall'alveo;

4. il materiale di risulta proveniente dall'eventuale demolizione di murature o di altri manufatti in materiali artificiali deve essere allontanato dall'alveo.
5. durante l'esecuzione dei lavori non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua, inoltre è vietato in modo assoluto il deposito, anche se temporaneo, di materiali e mezzi che possono restringere la sezione idraulica e l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le lavorazioni;
6. al termine dei lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d'acqua. Pertanto il lavoro deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso adottando all'occorrenza tutte le misure di protezione ritenute necessarie;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere aggiuntive che saranno valutate necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
12. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

14. ai sensi dell'art. 7 del RD n° 1486/1914 e della LR n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, è necessario contattare preventivamente il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del DLgs. n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone